



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 422

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Padrin, Bendinelli, Mainardi, Sernagiotto e Teso

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60
“TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 marzo 2014.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

R e l a z i o n e:

Attualmente nessuna legge nazionale prevede il divieto di tenere un cane alla catena. Alcune Regioni ed alcuni Comuni hanno disciplinato la materia, chi vietando alle persone di incatenare il proprio fedele amico, chi prevedendo un numero di ore giornaliere in cui il padrone è obbligato a liberare il proprio animale e lasciarlo libero. La nostra Regione ancora non si è espressa al riguardo ed è proprio a questo vuoto che la presente proposta intende ovviare.

Chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene perché si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare, fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, più di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di sviluppo di problemi comportamentali. Ovviamente non si può generalizzare, c’è caso e caso, ma bisogna fare attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena può costituire maltrattamento, secondo quanto previsto dalla legge 189/2004, qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di un riparo e sia sottoposto a “comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Il cane infatti è un animale sociale e necessità di interazioni.

Una catena corta, pesante come un macigno, che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per il cane. E nessun proprietario dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l’animale.

La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre un cane alla catena può sentirsi frustrato perché, proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti. Lo stress a cui è sottoposto il cane può sfociare talora in comportamenti aggressivi, in special modo se il cane viene tenuto alla catena tutto il giorno, senza interazioni sociali, stimoli e contatti con il proprietario.

Per quanto fin qui esposto, la presente proposta introduce il divieto dell’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, su suolo privato, salvo che vi siano ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.

L’articolo 2 del progetto, infine, demanda alla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, l’emanazione di apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60
“TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.**

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, su suolo privato, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.”.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.**

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	2
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	2